



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



Comune di Bardonecchia
N. prot. 0017884/2017
Data 15/11/2017
Tit. 02 Cl. 11 Sc.



**RELAZIONE
DEL
REVISORE DEI CONTI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di novembre, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Nadia Curcio, nominata con deliberazione consigliere n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge

==ooOoo==

Provvede all'esame della proposta di *"Preintesa per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2017"*, ed al controllo di tale ipotesi, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/04, nonché dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

IL REVISORE

Dato atto che è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo, relativo all'anno 2017, nonché in merito alla quantificazione e costituzione del "fondo" ed all'utilizzo delle risorse decentrate, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione per l'anno 2017 del Fondo (*ex art. 31, comma 2, e seguenti del CCNL 22-01-2004, art. 4, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006 ed art. 8, comma 2, del CCNL 11.4.2008*) ed al suo utilizzo per i vari istituti contrattuali (*produttività, indennità, progressioni, reperibilità, ecc.*) nonché delle modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente del Comune;

Preso atto del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo*

determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Atteso che, per l'anno 2017, viene imposto un unico obbligo alle amministrazioni: l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Non si deve verificare l'eventuale riduzione di personale, né deve essere calcolata una media dei dipendenti in servizio, né la variazione percentuale da applicare, in riduzione, al fondo;

Visto il verbale dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 17 ottobre 2017, dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale nonché dalla RSU (rappresentanze sindacali unitarie), dal quale si rileva che il Fondo per l'anno 2017 è stato costituito nell'ammontare complessivo di Euro 150.383,89 (di cui Euro 136.458,16 come fondo stabile ed Euro 13.925,73 come fondo variabile);

Atteso che il fondo, come chiarito da parere ARAN pubblicato sul sito nella stessa Agenzia, include l'incremento dello 0,60%, ex art. 8 comma 2 del CCNL 2009 e l'incremento dello 0,50%, ex art. 4 comma 1, del CCNL 2006;

Visti in particolare i prospetti allegati all'ipotesi citata, riportanti nel dettaglio il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo;


Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato ad istituti contrattuali tutti compresi nell'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999 ed a istituti compresi nei CCNL 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 ed 11 aprile 2008;

Dato atto che l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1° aprile 1999, assegna all'Organo di Revisione dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso;

Dato atto, altresì, che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*;

Rammentato che l'art. 40, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ed in particolare, il comma 3-bis, recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento."*;

Rammentato, infine, che il comma 3-quinquies, del suddetto art. 40, prevede che: *"...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello"*



negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai connessi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti per l'esercizio 2017, deputati alla remunerazione del personale, come risulta dalla citata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ove è attestato che per le nuove disposizioni contrattuali esiste la piena copertura, come stabilito dall'art. 40, comma 3-*sexies*, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001;

Rilevato, in particolare, che per la costituzione del fondo è stato correttamente tenuto quale base l'importo dei fondi certificati al 2004 e che è stato rispettato il principio del "contenimento della spesa del personale" come prevede la normativa vigente;

Tenuto conto che la legge n. 232/2016, all'articolo 1, comma 466 prevede che, a decorrere dall'anno 2017 i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, e devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Atteso che l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 31/03/2017, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati", ha provveduto all'approvazione del bilancio 2017 - 2018- 2019 e relativi allagati, dando atto del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000)

DA' ATTO

Di aver provveduto al controllo della suddetta ipotesi di contratto integrativo, verificando il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate;
- derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001;
- di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2017, con i vincoli di bilancio. Il fondo è contenuto nel limite complessivo del fondo dell'anno 2016, nel rispetto del disposto di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE

